

Invalidità Civile: Nuovi importi e limiti di reddito per il 2017

Con la Circolare INPS del 17 gennaio 2017, n. 8 l'Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni per l'anno 2017

Si riportano di seguito i valori definitivi del 2016 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Il decreto 17 novembre 2016, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016*), fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016.

A seguito di tale conferma, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2016.

(Nella tabella che segue sono riportati gli importi del 2017 comparati con quelli del 2016).

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2016	2017	2016	2017
Pensione ciechi civili assoluti	302,23	302,23	16.532,10	16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	279,47	279,47	16.532,10	16.532,10
Pensione ciechi civili parziali	279,47	279,47	16.532,10	16.532,10
Pensione invalidi civili totali	279,47	279,47	16.532,10	16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali	279,47	279,47	4.800,38	4.800,38
Pensione sordi	279,47	279,47	16.532,10	16.532,10
I n d e n n i t à accompagnamento ciechi civili assoluti	899,38	911,53	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	206,59	208,83	Nessuno	Nessuno
I n d e n n i t à accompagnamento invalidi civili totali	512,34	515,43	Nessuno	Nessuno

Indennità di frequenza minorenni	279,47	279,47	4.800,38	4.800,38
Indennità comunicazione sordomuti	254,39	255,79	Nessuno	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	501,89	501,89	Nessuno	Nessuno

Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, **conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.**

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell'anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

Maggiorazione Art. 70 della legge 388/2000

A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione, per tredici mensilità, della pensione (o dell'assegno di invalidità) a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni. Pertanto a volte gli importi possono risultare diversi da quelli riportati nella Tabella. Bisogna sommare, all'importo delle pensioni o assegno mensile, € 10.33. La maggiorazione non riguarda le varie indennità, ma solo le prestazioni soggette a limite reddituale.

La maggiorazione, viene concessa in presenza di determinati requisiti reddituali, ed è di 10,33 euro mensili (ai sensi dell'art. 70, 6° comma , Legge 388/2000).